SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1719

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, CECCHI GORI, IULIANO, FUSILLO, PASQUALI, BOSI, CURTO, CAMO, RESCAGLIO, VERALDI, DENTAMARO, MUNDI, MISSERVILLE, BIANCO, BETTAMIO, ERROI, PEDRIZZI, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, BERTONI, CORSI ZEFFIRELLI, GASPERINI, COSTA, GIARETTA, NAVA, COZZOLINO, BEDIN, CARPINELLI, DE SANTIS, CORTIANA, FALOMI, FIORILLO, DE ANNA, FIRRARELLO e ANDREOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996

Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La recente scomparsa del pugile Fabrizio De Chiara, deceduto a seguito di colpi ricevuti in un incontro di *boxe* tra professionisti, ha riproposto con tragica, spietata evidenza, il problema della salvaguardia psicofisica degli atleti impegnati in questo sport di cui la violenza è il fattore essenziale.

L'esperienza dimostra che i controlli medici cui i pugili vengono sottoposti prima di ogni incontro non sono sufficienti ad individuare «anomalie», imperfezioni congenite o acquisite, nonchè le patologie che ciascun incontro arreca al fisico. Ma, soprattutto, ha posto in evidenza ciò che molti specialisti del settore proclamano da tempo: ossia la necessità di sottoporre l'atleta, dopo la gara, a verifiche appropriate che consentono di evidenziare immediatamente ogni lesione intervenuta nell'apparato cerebrale.

Al riguardo il neurologo Enrico Millefiorini, dell'università «La Sapienza» di Roma, ha dichiarato che, prima di ogni incontro, il CONI sottopone i pugili alla TAC, la quale però mette in evidenza solo i traumi di notevoli dimensioni. «I pugili, dopo ogni match —

ha sottolineato lo scienziato – dovrebbero fare la risonanza magnetica, che costa 700-800.000 lire e riesce a scovare i microtraumi.

Di fronte ad un raggruppamento di lesioni del genere, un atleta dovrebbe essere automaticamente escluso dal pugilato». Queste considerazioni stanno alla base del presente disegno di legge, il quale mira a rafforzare i controlli medici preventivi e ad introdurre il controllo post-gara al fine di rendere possibile l'immediata individuazione dei danni provocati dai colpi ricevuti.

Un altro aspetto preso in esame dal testo è quello della pubblicità televisiva che inonda le trasmissioni degli incontri di *boxe*.

La pubblicità è diventata l'elemento trainante di queste manifestazioni, che – si può dire – spesso nascono e si moltiplicano proprio per consentire agli organizzatori lauti incassi attraverso tale veicolo di comunicazione commerciale.

Il divieto della pubblicità, pertanto, si impone, quale fattore di limitazione degli incontri che vanno il più possibile ricondotti alla loro sola essenza sportiva. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nessun incontro di *boxe*, di qualsiasi categoria, può aver luogo senza il nullaosta rilasciato per entrambi gli atleti da una speciale Commissione medica istituita presso il Ministero della sanità. Gli atleti che partecipano agli incontri di *boxe* sono sottoposti al controllo della Commissione entro il decimo giorno antecedente alla gara, nonchè, anche attraverso la diagnosi di risonanza magnetica, entro il ventesimo giorno susseguente alla gara.
- 2. La Commissione è composta da un direttore generale del Ministero della sanità, con funzioni di presidente, e da cinque membri nominati dal Ministro della sanità tra specialisti di malattie cardiovascolari e respiratorie, di clinica medica, neurotraumatologia, ortopedia e traumatologia dello sport.
- 3. Con decreto del Ministero della sanità possono essere istituite sottocommissioni mediche regionali, d'intesa con l'assessore regionale alla sanità, aventi gli stessi compiti e la stessa composizione della Commissione di cui al comma 1.
- 4. Chiunque indice, organizza, fa svolgere collabora o partecipa allo svolgimento di un incontro di *boxe* senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nullaosta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 20 a 50 milioni di lire.

Art. 2.

1. Nei confronti del pugile cui siano stati riscontrati gravi malattie croniche, malforma-

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni anatomofunzionali, affezioni vascolari o traumi cerebrali di qualsiasi entità, viene revocata l'iscrizione alla Federazione sportiva.

2. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi alle visite di controllo di cui all'articolo 1 è sospesa l'iscrizione alla Federazione sportiva.

Art. 3.

1. Per le trasmissioni televisive, anche registrate, degli incontri di *boxe* è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, nonchè di sponsorizzazioni. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 10 a 50 milioni di lire.